



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CARDUCCI, 1 07024 LA
MADDALENA (OT)

Codice Fiscale: 91040290909 - Codice Meccanografico: SSIC833008

ssic833008@istruzione.it- ssic833008@pec.istruzione.it

www.ic-lamaddalena.gov.it

tel. 0789.737398 - fax 0789.730265

Prot. n. (vedi segnatura)

La Maddalena, li 20/10/2021

A tutto il Personale Scolastico

Ai Genitori

Sito

Albo on line

Oggetto: Certificazione verde COVID 19 in ambito scolastico. Legge di conversione n. 933/2021 entrata in vigore il 2 ottobre 2021. Sintesi dei principali contenuti.

Si trasmettono, di seguito, le principali novità in materia di Certificazione verde Covid in ambito scolastico, secondo la circolare del MIUR n. 1534 del 15 ottobre 2021.

1. Obbligo Certificazione verde per il personale scolastico

La legge di conversione n. 133/2021 conferma l'obbligo di possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e per quello dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA, dei percorsi di istruzione e formazione professionale (dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS, e degli istituti tecnici (ITS, introdotto dall'art. 9-ter, commi 1 e 1-0is, del decreto-legge n. 52/2021.

2) Sospensione del rapporto di lavoro e sanzione amministrativa.

La legge di conversione modifica, invece, la disciplina della sospensione del rapporto di lavoro e delle precedenti sanzioni amministrative, in caso di mancato possesso di valida certificazione verde.

La nuova formulazione del comma 2, articolo 9-ter, prevede che l'inadempimento degli obblighi relativi alla certificazione verde COVID-19 «è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni». L'assenza dal servizio conseguente al mancato possesso della certificazione verde continua, dunque, ad essere qualificata come «assenza ingiustificata» e a determinare l'immediata sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento.

In buona sostanza, le novità riguardano:

A. La previsione della durata della sospensione del rapporto di lavoro. Confermata la decorrenza

dal quinto giorno di assenza ingiustificata, il termine di efficacia della sospensione è ora specificato dalla norma in ragione del concorso di dette condizioni: conseguimento della certificazione verde da parte del “sospeso” e scadenza del contratto di supplenza stipulato con il sostituto. La stessa norma, infatti, al fine di garantire diritto allo studio e continuità del servizio prevede, per la sostituzione del personale assente, la stipulazione di un contratto di supplenza di durata non superiore ai quindici giorni.

Ovvero, il rientro del “sospeso” potrà avvenire con certificazione verde valida e alla conclusione della supplenza conferita per sostituirlo.

B. La mancata conferma - al comma 5, articolo 9-ter - delle sanzioni amministrative a carico del personale scolastico.

Ovvero, non sono più previste sanzioni amministrative a carico del personale scolastico sprovvisto di certificazione verde.

3. Obblighi e conseguenze per soggetti diversi del personale scolastico.

La legge n. 133/2021 - comma 1, art. 9-ter.1, decreto-legge 52/2021 - conferma l'obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, compresi i familiari degli alunni. È pure confermata l'esclusione dell'obbligo per bambini, alunni e studenti. La violazione degli obblighi di che trattasi da parte di soggetti diversi dal personale scolastico comporta irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ovvero pagamento di una somma di denaro da 400 a 1000 euro.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Alessandra Deleuchi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

Dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

